



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

## Liceo Statale "V. De Caprariis"

Via V. De Caprariis, 1 - 83042 Atripalda (AV) - Tel. e fax: 0825/1643462

Sede ass. di Altavilla Irp (AV) via Immacolata, 83011 - tel./fax 0825991048 - Sede ass. di Solofra (AV), via Melito, 1 - 83029 - tel./fax 0825532450

e-mail: [avps06000b@istruzione.it](mailto:avps06000b@istruzione.it)

PEC : [avps06000b@pec.istruzione.it](mailto:avps06000b@pec.istruzione.it)

sito web: [www.scientificoaatripalda.gov.it](http://www.scientificoaatripalda.gov.it)

C.F. 92003550644

Prot. n. 586

Atripalda, 2 ottobre 2017

All' Albo

Agli Atti

Al sito WEB della scuola

AL PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: Incompatibilità e autorizzazione ad esercitare la libera professione

Si rammenta a tutto il personale che, per l'esercizio di libere attività compatibili con il rapporto di impiego, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente scolastico (art. 53 c. 9 del D. L.vo n. 165/2001).

Ai sensi dell' art. 58 D.Lgs n. 29/1993 e dell'art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, il personale docente **non può**:

- esercitare attività commerciale, industriale o professionale,
- accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati,
- accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

**Tale divieto non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.** A costoro è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (art. 39 c. 9 del CCNL – Comparto scuola 2007).

**A tutto il personale docente è consentito l'esercizio della libera professione**, a condizione che essa non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non sia incompatibile con le attività di istituto.

**Si ricorda che, qualora un docente svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.**

**Coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati:**

- a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D. Lvo n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29 /1993, art. 1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3 / 1997 e n. 6 /1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell'attività svolta;
- a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora siano intenzionati a

svolgere attività compatibili con la funzione docente;

**Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta:**

- anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- All'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

Si allega una breve sintesi normativa.

Art. 98 della Costituzione Italiana: I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

**Riferimenti legislativi**

- art. 53 del D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 che riprende le disposizioni contenute nel Decreto L.vo n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 (l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico" ed il medesimo personale "non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro)
- art. 1, comma 58 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (affievolimento del dovere di esclusività prevedendo per il dipendente pubblico a regime di orario part-time, che non superi il 50% di quello pieno, la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l'ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione)
- art. 39 del CCNL – Comparto scuola 2007, al comma 9 (al personale part-time è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto).

**4 tipologie di attività**

**1. Le attività pienamente compatibili per tutti i docenti:**

- le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione...;
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
- la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);

- gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
- le collaborazioni plurime con altre scuole;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
- l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- gli incarichi come revisore contabile.

**2. Le attività compatibili per tutti i docenti previa autorizzazione del Dirigente Scolastico:**

- l'esercizio di libere professioni a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Perché l'attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale (vedi elenco psicologi);
- le lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto.

I dipendenti a part-time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un docente che svolge 12,5 infanzia, 12 primaria, 9 secondaria ore settimanali) possono svolgere qualsiasi tipo di attività sia come dipendente (solo presso privati) sia come lavoratore autonomo. Le condizioni e i criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono quindi autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicare il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

**3. Attività compatibili con rapporto a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno:**

- le attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto e previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

**4. Attività comunque incompatibili:**

- l'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
- l'impiego alle dipendenze di privati;
- l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato;
- l'attività alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.

Lo svolgimento di attività non consentite o senza autorizzazione del Dirigente scolastico è giusta causa di licenziamento.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Berardino

*Bull*